

TI_GERICHTE 15.1998.00023 vom 10. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.00023

FR: TI_GERICHTE 15.1998.00023 du 10 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1998.00023 del 10 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “ Konkursforderungen ”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull'applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin , op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev'essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin , op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). L'amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d'ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l'iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell'autorità di vigilanza l'esame della corretta applicazione da parte dell'amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

E. 2.1

L'UF di Lugano procederà inoltre ai necessari adeguamenti conseguenti alla pregressa rettifica. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: - _____
Comunicazione all'UF di Lugano, Viganello Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

E. 3

In concreto l'UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo _____, qualificandole come "Spese di massa a carico del prezzo di aggiudicazione". Avendo _____ comunicato con l'inoltro delle osservazioni al ricorso, la propria rinuncia alla riscossione della tassa sull'utile immobiliare, l'oggetto del contendere è limitato all'imposta cantonale 1997 calcolata sull'utile pari alla ripresa degli ammortamenti e all'imposta federale diretta 1997 calcolata sulla differenza fra valore contabile e prezzo di vendita.

E. 4

Nella misura in cui l'ufficio qualifica le pretese in questione quali "spese di massa", esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite entrambe alla realizzazione della part. _____ RFD di _____, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso _____ si rivela infondato. L'esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo _____ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull'esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

E. 5

Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello _____ quali debiti di massa "ex art. 262 cpv. 2 LEF", quindi da prelevare "prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione". La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile quali spese di realizzazione ai sensi dell'art. 262 cpv. 2 LEF da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo _____ sorgono per effetto della realizzazione dell'immobile, in quanto solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che servirà da base di calcolo per le imposte in oggetto. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, l'imposta cantonale 1997 calcolata sull'utile pari alla ripresa degli ammortamenti e l'imposta federale diretta 1997 calcolata sulla differenza fra valore contabile e prezzo di vendita, sono da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.

E. 6

Neppure può essere accolta la richiesta della ricorrente di accollare all'aggiudicatario le pretese fiscali notificate dallo _____ in applicazione della clausola di cui al punto 8a delle condizioni d'incanto che prevede il pagamento in contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione degli importi relativi alle spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che i crediti inseriti nelle condizioni d'incanto per essere posti a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo devono già esistere prima dell'incanto (cfr. DTF 120 III 128). Orbene nella fattispecie in esame i crediti notificati dallo _____ sorgono unicamente per effetto della vendita del fondo quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF,

quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF), ragione per cui non è possibile accollare tali importi all'aggiudicatario dell'immobile.

E. 7

Le osservazioni _____ (cfr. narrativa fattuale sub D) determinano la rettifica dello stato di ripartizione nel senso che viene depennato l'importo di fr. 82'846.-- per tassa cantonale sull'utile immobiliare e l'importo di fr. 224'635.-- quale imposta federale diretta 1997, viene ridotto a fr. 140'355.60.

E. 8

Ne consegue la reiezione del gravame nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 262 LEF e 49 RFF pronuncia: 1. Il ricorso 19 gennaio 1998 _____ è respinto. 2. È fatto ordine all'UF di Lugano di rettificare lo stato di ripartizione a p. 1 nel senso che sono spese di massa, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo: Imposta cantonale 1997 sugli ammortamenti fr. 27'430.-- Imposta federale diretta 1997, utile sulla vendita immobiliare fr. 140'355.60 fr. 167'785.60

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.